

**RAPPORTO DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

*sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze*  
*(1121-B e 1121-ter - Tabella 2-ter)*  
*(limitatamente a quanto di competenza)*  
*e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 1120-B*

(Estensore: CHITI)

Roma, 23 dicembre 2013

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e la relativa Nota di variazioni, limitatamente a quanto di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità 2014, n.1120-B,

richiamate le considerazioni già svolte nell'ambito dell'esame in prima lettura dei documenti di bilancio;

considerato che i predetti documenti di bilancio si collocano nell'ambito dell'esercizio del "Semestre europeo" per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, in base al quale, il Consiglio ECOFIN del 9 luglio 2013 ha adottato la raccomandazione specifica per l'Italia, sul programma nazionale di riforma 2013 e sul programma di stabilità 2012-2017, già avallata dal Consiglio europeo del 27-28 giugno 2013;

considerato, inoltre, che l'esercizio finanziario per il 2014 si inserisce anche nell'ambito della prima applicazione del cosiddetto "Two-Pack", e in particolare del regolamento (UE) n. 473/2013, in base al quale la Commissione europea ha adottato, il 15 novembre 2013, un parere sui documenti di bilancio, valutandone la rispondenza con la citata raccomandazione del 9 luglio 2013;

considerato che nel suddetto parere la Commissione europea ha osservato, tra l'altro, che la crescita economica prevista per il 2014 sarebbe inferiore a quella prevista nei documenti di bilancio dell'Italia (0,7 per cento contro 1,1 per cento), che il disavanzo nel 2014 scenderebbe al 2,7 per cento del PIL e non al 2,5 per cento come prospettato nei documenti di bilancio, che la lieve riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e la maggiore deduzione per il nuovo capitale societario previste nella manovra sono solo un primo passo per attuare la raccomandazione specifica sul punto formulata il 9 luglio 2013, e che l'aumento di 1 punto percentuale dell'aliquota IVA ordinaria (salita al 22 per cento) dall'ottobre 2013 non risolve il problema dell'erosione della base imponibile derivante dalla frequente applicazione di aliquote ridotte (del 10 per cento o del 4 per cento);

considerato, in particolare, che in relazione all'elevato debito pubblico dell'Italia, la Commissione europea ha rilevato il rischio che la manovra per il 2014 possa non assicurare una riduzione del rapporto debito/PIL sufficientemente in linea con il parametro di riferimento previsto nel Patto di stabilità, prospettando quindi un rinvio al 2015 del raggiungimento dell'obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio;

preso atto, infine, che il parere della Commissione europea è stato presentato all'Eurogruppo del 22 novembre 2013, unitamente ai pareri concernenti le manovre di tutti gli altri Stati dell'Eurozona e che in tale sede i Ministri delle finanze hanno convenuto che i documenti di bilancio dell'Italia per il 2014 risultano essere "appropriati" e che nessuno di essi comporta significative difformità rispetto a quanto richiesto in base alle regole del Patto di stabilità e crescita;

---

Al Presidente  
della 5<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

ritenuto, al riguardo, che il parere della Commissione europea necessita di una attenta valutazione, in connessione con le raccomandazioni specifiche per l'Italia adottate dal Consiglio il 9 luglio 2013, al fine di recepirne le indicazioni che servano di stimolo alla modernizzazione del Paese, all'avvio a soluzione del drammatico problema della disoccupazione giovanile e all'attivazione di tutti i canali economici che possano permettere sviluppo e crescita in tempi rapidi, a partire da una maggiore riduzione del cuneo fiscale per le imprese e i lavoratori e al rafforzamento della dimensione produttiva e industriale del Paese;

rilevato che in questa sede si prescinde dalla congruenza delle stime effettuate dalla Commissione europea rispetto a quelle contenute nei documenti di bilancio e dagli assunti macroeconomici di fondo che informano le scelte di politica economica raccomandate dalla Commissione europea agli Stati membri, ma si auspica per i prossimi esercizi una maggiore focalizzazione sugli *spillover effects* (effetti di ricaduta) delle misure richieste ai vari Stati membri, anche con un'attenzione maggiore per le dinamiche, anche valutarie, imposte dalla globalizzazione negli scambi internazionali;

valutata l'entità degli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio, tabella n. 2, relativamente al Programma n. 1.3 (unità di voto 21.3), in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee, nonché al Programma n. 4.10 (unità di voto 3.1) sulla "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE", rientrante nella Missione n. 4, relativa a "L'Italia in Europa e nel mondo";

considerato che la legge di stabilità per il 2014 si inserisce nel quadro degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione di bilancio e finanza pubblica, in vista del raggiungimento dell'obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio e della progressiva riduzione del debito pubblico, previsto dagli impegni assunti con l'Unione europea;

valutato il comma 18 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, che autorizza le strutture di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, tra le quali anche l'Agenzia per la coesione territoriale, istituita con il decreto-legge 31 agosto, n. 101, all'assunzione a tempo indeterminato – senza maggiori oneri per la finanza pubblica – di 120 unità altamente qualificate, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico;

rilevato che, in riferimento all'incentivo per l'occupazione nel settore dei *call center*, introdotto dal comma 22 dell'articolo 1 e al fine di verificarne la compatibilità con le disposizioni relative al mercato interno, lo Stato italiano dovrebbe attivare le procedure previste dal comma 2, terzo capoverso, dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale rimette alla Commissione europea la verifica della compatibilità dell'aiuto con la normativa europea;

valutati i commi 33 e 178, dell'articolo 1, che prevedono l'estensione del regime IVA anche alla fornitura di spazi pubblicitari *on line* e di *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei motori di ricerca visualizzabili sul territorio italiano, e ritenuto opportuno un confronto e un coordinamento con quanto è previsto negli altri Stati membri, anche al fine di non introdurre eccessive disparità di trattamento per i soggetti economici che vogliono farsi pubblicità sui siti visibili nel territorio italiano, nonché con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, oltre che per la sua riconduzione agli aspetti di disciplina del tributo armonizzato IVA;

considerato positivamente il comma 246 dell'articolo 1, che, nell'ambito delle disposizioni concernenti il finanziamento dei progetti cofinanziati dai Fondi strutturali europei, prevede la presentazione alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello schema di "Accordo di partenariato" per gli anni 2014-2020, prima della stipulazione con le autorità dell'Unione europea, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire, in quanto importante rafforzamento della democraticità delle procedure relative all'utilizzo di risorse europee che

ammontano a circa 30 miliardi di euro per il settennio, destinate allo sviluppo strutturale dell'economia nazionale, e in quanto primo passo verso una più incisiva azione di vigilanza e controllo da parte del Parlamento sulle procedure previste per l'efficace utilizzo dei fondi;

considerato positivamente il comma 273 dell'articolo 1, che, in relazione ai 56 milioni di euro stanziati per l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea della seconda metà del 2014, prevede che il Governo trasmetta ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative;

considerato, infine, che con il comma 514 dell'articolo 1 si interviene nell'ambito dello Statuto speciale della Sardegna per introdurre disposizioni che consentano l'adozione, nel rispetto della normativa comunitaria, di misure di agevolazione fiscale e tributaria, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola. La previsione di misure che ricadono nella cosiddetta fiscalità di vantaggio dovrà essere coerente con la pertinente giurisprudenza comunitaria,

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole.

Vannino Chiti